



**CITTA' DI MODUGNO**

*(Provincia di Bari)*

**AVVOCATURA COMUNALE**

**TRIBUNALE CIVILE DI BARI**

**R.G. 5983/2019 – UDIENZA DEL 15.01.2020**

**COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco pro - tempore Dott. Nicola Magrone, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto **Avv. Cristina Carlucci** ( CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di **Avvocato dell'Ente e Responsabile dell'Avvocatura Comunale**, entrambi elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno, al Viale della Repubblica n. 46

**(Chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)**

**CONVENUTO**

**CONTRO**

**CMC Costruzioni**, in persona del legale rappresentante p.t., **Sig. Massarelli Vito**, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

**ATTORE**

**E NEI CONFRONTI DI**

**SIGG.RI CEGLIE GIULIA E MELE SAVINO**

**ARCH. DONATO DE FILIPPO**



**CITTA' DI  
MODUGNO**

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

**DELEGO**

**l'Avv. Cristina Carlucci** a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonché richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

**Eleggo domicilio** presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n.46. Modugno, li

\_\_\_\_\_  
E' autentica la firma

Con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2019, la CMC, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Massarelli Vito, adiva il Tribunale Civile di Bari per ottenere , nei confronti dei Sigg.ri Mele e Di Ceglie, la declaratoria di risoluzione del contratto di permuta a rogito notar Trono di Triggiano del 9.05.2013 Rep. 47965 per grave violazione degli obblighi contrattuali assunti dai Sigg.ri Di Ceglie/Mele, il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti del Comune di Modugno e dell'Arch. Donato De Filippo, "per aver indotto la CMC Costruzioni s.r.l. a fare affidamento su una progettazione errata e un PdC illegittimo, annullato in via giurisdizionale; per l'effetto condannare in via solidale tra loro , i Sigg.ri Di Ceglie/Mele a titolo di responsabilità contrattuale, il Comune di Modugno e l'Arch. De Filippo a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento del danno emergente in favore della CMC Costruzioni s.r.l., ammontante ad € 394.000,00 ovvero a quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa, oltre interessi commerciali ex L.231/2000 e svalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione dell'atto pubblico al soddisfo, con vittoria di spese ed onorari di lite".

Con il presente atto si costituisce il Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., contestando integralmente la pretesa azionata nei confronti dell'Ente, per assoluta infondatezza della domanda ed insussistenza dei presupposti di legge.

**1. Infondatezza della domanda.**

**-Presupposti per l'esercizio della tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A.**

Volendo entrare nel merito della pretesa azionata, in materia di richiesta di risarcimento del danno subito a causa di provvedimenti "favorevoli" della pubblica amministrazione, poi dichiarati illegittimi con provvedimento giudiziale, si registrano due pronunce della Suprema Corte di Cassazione del

21 marzo 2011, rispettivamente nn. 6594 e 6595, nelle quali, in tema di applicabilità della tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., per violazione del principio del *neminem laedere*, vengono evidenziati e richiesti dei presupposti indefettibili per la riconoscibilità del diritto al risarcimento.

a) In primo luogo, affinché il giudice possa condannare al risarcimento del danno è necessario che il comportamento che ha condotto la pubblica amministrazione a rilasciare il titolo edilizio illegittimo sia “doloso o colposo”, cioè sia stato posto in essere proprio allo scopo di arrecare un danno al titolare del diritto, ovvero sia frutto di negligenza o imperizia del comune.

b) In secondo luogo, l'affidamento del titolare dell'atto abilitativo deve essere “incolpevole”: tale previsione, come è agevole intuire, produce l'evidente conseguenza che, se è vero che il comune abbia rilasciato il titolo edilizio, è altrettanto vero che il progetto approvato è stato predisposto proprio dal soggetto che si ritiene danneggiato, il quale, ovviamente, concorre con la pubblica amministrazione nel verificarsi dell'evento dannoso. Non solo, ma a seguito della notifica del ricorso, avverso il provvedimento abilitativo rilasciato, il titolare dello stesso è in grado di valutare l'attendibilità delle contestazioni sollevate, per cui il giudicante dovrà stabilire se da quel momento in poi l'affidamento nella legittimità del provvedimento amministrativo possa ancora essere qualificata come “incolpevole”.

A tale proposito, infatti, va premesso che il rilascio di un provvedimento accrescitivo, poi dichiarato illegittimo in sede giudiziale, non può mai creare una situazione di affidamento in capo a chi ne beneficia.

E' noto, infatti, che il danno ingiusto, risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. che costituisce l'unico schema legale applicabile, sia pur astrattamente, alla fattispecie *de qua*, è solo il pregiudizio *non iure e contra ius*.

E' noto che la regola secondo la quale per "danno ingiusto" risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto.

Conseguenza logica della regola è quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la cd. Spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto e di cui, attraverso la domanda giudiziale, vorrebbe ottenere l'equivalente economico.

Ebbene, nella domanda risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione da atto amministrativo, poi dichiarato illegittimo, la giurisprudenza è pacificamente orientata nel senso che " il mero annullamento giurisdizionale dell'atto , di per sé, non consente di riconoscere un risarcimento"<sup>1</sup>.

Infatti, come già evidenziato dalla Suprema Corte, anche il Consiglio di Stato, con pronuncia resa dall'Adunanza Plenaria, ha ribadito il principio secondo cui, "perché il privato possa chiedere un risarcimento del danno ex art. 2043c.c., non è sufficiente l'incolpevole affidamento, cioè che dimostri la propria buona fede soggettiva, ma occorrono ulteriori presupposti:

- a) che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, ed a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà,;
- b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo,

---

<sup>1</sup> Consiglio di Stato, sentenza 30 gennaio 2017 n. 361

c) che il privato provi sia il danno-evento, sia il danno- conseguenza, sia i relativi rapporti di causalità tra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione"<sup>2</sup>

Pertanto, sotto tale profilo, in merito alla sussistenza dei presupposti legittimanti la domanda risarcitoria nei confronti del comune iudice, si rileva come non sia sussistente l' "incolpevole affidamento" in capo alla ditta attrice, avendo essa stessa predisposto e presentato il progetto per il rilascio del titolo abilitativo e, per l'effetto, il provvedimento amministrativo è stato rilasciato sulla base di quanto dichiarato dalla ditta istante, in merito alla conformità dell'intervento alla normativa vigente.

Pertanto, sempre sotto tale aspetto, va rammentato che, chi presenta un progetto edilizio, avvalendosi dell'opera di qualificati professionisti, ha per primo l'onere di verificarne la conformità alla normativa vigente, non potendo, poi, pretendere di addossare all'amministrazione, che non abbia a suo tempo rilevato profili di contrasto con la normativa vigente che avrebbero giustificato il rigetto dell'istanza, gli effetti dannosi subiti"<sup>3</sup>.

E' da escludersi, quindi, nel caso che ci occupa, di essere dinanzi ad un incolpevole affidamento della ditta attrice.

Ma vi è di più'.

Proprio sulla base dei principi enunciati nelle due pronunce della Suprema Corte, come in precedenza riportati, non è neanche rinvenibile alcun comportamento doloso o colposo della pubblica amministrazione, poiché, a seguito della proposizione del ricorso dinanzi al TAR Puglia – Bari, da parte del Capuano Antonio (confinante con la proprietà CMC), per l'annullamento del permesso di costruire, il Comune di Modugno si è costituito in giudizio resistendo alle pretese di parte resistente, confermando la legittimità del provvedimento adottato.

---

<sup>2</sup> Adunanza Plenaria Consiglio Di stato n. 5/2018

<sup>3</sup> Consiglio di stato sentenza n. 183/2014

Tanto è vero che, con sentenza di prime cure n. 1158/2015m, il TAR Puglia – Bari, ha rigettato il ricorso del Capuano, confermando la legittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune.

Solo in grado di appello, proposto sempre dal Capuano Antonio, ed a seguito di CTU , motivata da esigenze tecniche e non per contrarietà dell'agere amministrativo a quanto stabilito dalla legge, l'organo di giustizia amministrativa giungeva ad interpretazioni diverse da quelle del giudice di primo grado.

Peraltro, non ci si può esimere dalla considerazione che, essendo i motivi in fatto su cui si è fondata la sentenza di appello n. 1185/2018, suscettibili di reclamo mediante revocazione, la ditta attrice ha ommesso, pur avendone un interesse immediato e concreto, di interporre la relativa azione nei termini di legge, lasciando consolidare la pronuncia *de qua*.

In conclusione, la responsabilità della pubblica amministrazione può configurarsi solo quando si verifichi un danno provocato da dolo o colpa dell'ente pubblico, elementi, questi, che non risultano in alcun modo configurabili nel caso che ci occupa.

## **2 – Illegittimità/infondatezza della richiesta economica.**

Si contesta integralmente la richiesta economica avanzata dalla ditta attrice, sia con riferimento all'*an*, sia al *quantum*, poiché assolutamente generica e non supportata da alcuna prova.

Alla luce di quanto innanzi esposto, dedotto ed eccepito, con espressa riserva di meglio ed ulteriormente dedurre in corso di causa, il Comune di Modugno, come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, conclude affinché Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, Voglia:

1 – rigettare integralmente la pretesa azionata dalla ditta CMC Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del Comune di

Modugno, poiché infondata, in fatto ed in diritto, alla luce delle deduzioni ed argomentazioni esposte al punto sub 1 e 2 del presente atto;

2 – per l'effetto, condannare la ditta CMC Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e competenze di causa.

Si riserva la produzione documentale in sede di istruttoria processuale.

Modugno, 14 gennaio 2020

Avv. Cristina Carlucci